02315-21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANO IASILLO	- Presidente -	UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/10/2020
Dott. DOMENICO FIORDALISI	- Rel. Consigliere -	
Dott. ROSA ANNA SARACENO	- Consigliere -	SENTENZA N. 2614/2020
Dott. TERESA LIUNI	- Consigliere -	
Dott. ALESSANDRO CENTONZE	- Consigliere -	REGISTRO GENERALE N. 4842/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso l'ordinanza n. 655/2019 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 06/12/2019

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO FIORDALISI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Il Procuratore generale, Luigi Birritteri, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2019 della Corte di appello di Bologna che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione *ex* art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) a più reati di bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, giudicati dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 10 novembre 2017, definitiva il 12 settembre 2019;

2) ai reati di aggiotaggio, di diffusione di comunicati stampa relativi ad una inesistente solidità finanziaria del gruppo (omissis), di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e di false comunicazioni sociali, ai sensi degli artt. 2637, 2638 e 2621 cod. civ., giudicati *ex* art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 28 giugno 2005, definitiva il 14 marzo 2006;

3) al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata, ai sensi degli artt. 216 legge fall., giudicato *ex* art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Parma con sentenza dell'11 dicembre 2008, definitiva il 15 maggio 2009.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che erano fondate le argomentazioni a sostegno della richiesta e, pertanto, ha rideterminato la pena finale in anni otto, mesi undici, giorni sedici di reclusione, così quantificata: pena base di anni sei, mesi nove, giorni sedici di reclusione per il reato *sub 1*, aumentata di anni uno, mesi due di reclusione per i reati *sub 2*, aumentata di anni uno di reclusione per i reati *sub 3*.

2. Denuncia il ricorrente vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, una volta determinata la pena base, avrebbe disposto aumenti di pena per i reati *sub 2* e *3* di gran lunga superiori a quelli richiesti dalla difesa, senza offrire alcun valido ragionamento in merito alla trasposizione nel caso concreto di tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

In particolare, il ricorrente ritiene che il giudice di merito abbia previsto aumenti di pena pari alla metà circa delle pene applicate nei rispettivi giudizi di cognizione, omettendo di considerare i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nelle due sentenze rescindenti e nella sentenza *ex* art. 620, comma 1, lett. *l)*, cod. proc. pen. relative al reato *sub 1*, che aveva sensibilmente rideterminato la pena finale. Nei primi due provvedimenti, infatti, il giudice di

legittimità aveva stabilito che, una volta riconosciuta la diminuzione massima di un terzo sulla pena base per effetto della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, una tale diminuzione doveva essere coerentemente applicata anche agli aumenti disposti per la continuazione interna. Il giudice di rinvio, quindi, nel caso in cui avesse voluto discostarsi dalla diminuzione di un terzo anche sugli aumenti per i reati satellite, avrebbe dovuto offrire una dettagliata motivazione in merito. Il ricorrente, quindi, ritiene applicabile tale principio di diritto anche al caso di specie, posto che i reati oggetto dell'istanza riguardavano tutti la medesima "vicenda (omissis)". Il giudice dell'esecuzione, invece, omettendo di considerare tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si sarebbe limitato ad evidenziare in maniera generica la particolare gravità delle condotte accertate, il contesto economico di assoluta rilevanza in cui esse si erano inserite, i rilevanti danni e la peculiare intensità del dolo. La Corte territoriale, quindi, si sarebbe limitata ad evidenziare che gli aumenti di pena richiesti dalla difesa nella propria istanza erano eccessivamente ridotti, senza però offrire alcuna valida motivazione sul punto.

Il ricorrente, con memoria di replica alle suindicate conclusioni del procuratore generale, ha evidenziato che la genericità delle enunciazioni nel provvedimento impugnato circa la gravità dei fatti e la intensità dei delitti dolosi pone in contrasto con la determinazione di pene elevate dei singoli aumenti per la continuazione che devono costringere il giudice ad una valutazione più specifica delle ragioni poste a fondamento della dosimetria nei singoli aumenti di pena, anche in considerazione della indiscussa collaborazione del (omissis) e cioè dei criteri personologici della determinazione da effettuare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Giova premettere che la discrezionalità attribuita al giudice dell'esecuzione in sede di commisurazione della pena, necessaria allo scopo di individualizzare la risposta sanzionatoria, è connotata ai sensi dell'art. 132 cod. pen in termini di discrezionalità guidata: il giudice deve indicare obbligatoriamente i motivi fondanti la sua decisione, sempre nei limiti dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Questa Corte ha evidenziato come, pur nella ampiezza dei suddetti parametri individuati dal legislatore, tali da ricomprendere gli elementi essenziali di connotazione della gravità del reato – tra i quali, in particolare, la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa e l'intensità del dolo o il grado della colpa – e quelli idonei a rappresentare la capacità a delinquere del reo, il

puntuale adempimento dell'obbligo di motivazione in ordine alla scelta e alla commisurazione della sanzione rappresenta una garanzia irrinunciabile per il raggiungimento dei fini di giustizia e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 3 Cost., e non può ritenersi assolto attraverso un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quando non sia accompagnato da una effettiva e specifica individuazione dell'incidenza di tali criteri nel caso concreto (Sez. 2, n. 15 del 09/10/1992, dep. 1993, Elleboro, Rv. 192645).

La motivazione consente, pertanto, la verifica *ex post* – anche in sede di legittimità attraverso la verifica dei canoni di logicità, coerenza interna e aderenza alle emergenze istruttorie – di tale delicata operazione e va espressa non soltanto in rapporto alla quantificazione della pena per la violazione di legge più grave, posta a base del riconoscimento della continuazione, ma anche in riferimento ai singoli incrementi da apportare per effetto dell'applicazione dell'art. 81 cod. pen.

1.2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il giudice dell'esecuzione, fornendo sul punto una adeguata motivazione, abbia fatto corretto governo dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., adeguando in concreto la misura degli operati aumenti alla peculiare gravità del fatto accertato dai giudici della cognizione, al danno economico di eccezionale rilevanza prodotto da tali reati e, sul piano delle valutazioni soggettive, alla straordinaria intensità del dolo manifestata da (omissis) Questi aspetti che caratterizzano i singoli reati sono stati considerati come elementi specifici di tale spessore da giustificare in modo sufficiente la decisione assunta, anche a fronte della nota collaborazione del (omissis) già considerata agli effetti sanzionatori nella motivazione delle sentenze di cognizione con la concessione delle attenuanti generiche e le conseguenti significative riduzioni delle pene inflitte, per come richiamate e considerate, quindi, dallo stesso giudice dell'esecuzione.

Tale valutazione complessiva, quindi, risulta correttamente motivata sul piano logico – razionale e si sottrae alle dedotte censure di legittimità che, surrettiziamente, propongono null'altro che una diversa valutazione della dosimetria della pena.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/10/2020.

Il Consigliere estensore
Domenico Fiordalisi

Il Presidente
Adriano Iasillo

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
20 GEN 2021
IL CANCELLIERE
Stefania FAIELLA